

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 251/CGF – RIUNIONE DEL 15 APRILE 2011

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S. ALLARESE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CIRILLO SALVATORE,
- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. IENCO MAURIZIO,
- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. CARE' SALVATORE
- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 AL CALC. PLATI' DOMENICO
- INIBIZIONE FINO AL 30.6.2012 SIG. TASSONE ROCCO BRUNO
- INIBIZIONE FINO AL 30.6. 2012 SIG. RULLO CARMELO DAMIANO;
- AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ A.S. ALLARESE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N.4164/1753 PF 09 10/MS/VDB DEL 29.12.2010, DEGLI ART. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6, 22, COMMA 8 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 - Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011)

Con atto del 24.3.2011, la società, A.S. Allarese ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 22.2.2011 e oggetto di successiva rettifica con Com. Uff. n. 110 del 2.3.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Cirillo Salvatore;
- squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Ienco Maurizio;
- squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Carè Salvatore;
- squalifica fino al 30.6.2012 al calciatore, Platì Domenico;
- inibizione fino al 30.6.2012 al sig. Tassone Rocco Bruno;
- inibizione fino al 30.6.2012 al sig. Rullo Carmelo Damiano;
- ammenda di €500,00 alla Società A.S. Allarese.

Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile atteso che la società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S. (norme applicabili nel giudizio di revocazione in forza del rinvio alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, operato dall'art. 39.3 dello stesso C.G.S.), ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella Procura Federale (e non nella società S.S.

Galatro come erroneamente ritenuto dalla società odierna ricorrente) atteso che il presente procedimento ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CGF del 4.1.2008 – testo della decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 205/CGF).

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Allarese di Nardodipace (Vibo Valentia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €800,00 ALLA SOCIETÀ;

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL C.G.S. PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. PERAZZETTI EMIDIO;

- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. AMAOLO DANIELE ;

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. DEL GROSSO ALESSANDRO,

INFLITTE SEGUITO GARA FORLÌ/RENATO CURI DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

Con decisioni del 30.3.2011 pubblicate e motivate con Com. Uff. n. 139, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, ha emesso le seguenti sanzioni:

- 1) inibizione a svolgere ogni attività per 8 gare effettive al signor Perazzetti Emidio;
- 2) squalifica per 4 gare effettive al signor Amaolo Daniele;
- 3) squalifica per 3 gare effettive al signor Del Grosso Alessandro;
- 4) ammenda di €800,00 alla società Renato Curi Angolana.

Avverso tali provvedimenti, la Renato Curi Angolana ha proposto reclamo chiedendo la riduzione di tutte le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, eccependo, in particolare, quanto a quella inflitta al signor Perazzetti Emidio, Medico Sociale, un errore di persona essendo invece autore dei fatti allo stesso attribuiti il Sig. Perazzetti Matteo, massaggiatore.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La documentazione acquisita, consistente nei referti ufficiali che, come notorio, godono di fede probatoria privilegiata, consente di affermare, con grado di certezza, la responsabilità dei sigg.ri Amaolo Daniele, Del Grosso Alessandro e Perazzetti Emidio, per i fatti agli stessi ascritti. Quanto alla posizione di quest'ultimo, la Corte ritiene non sussistente l'invocato errore di persona ed osserva che invece lo stesso si è reso effettivo autore degli addebiti contestati, evidenziando, per di più, che il Perazzetti Matteo, dal canto suo ed in diverso frangente, ha commesso altri fatti per i quali, stavolta in maniera apparentemente erronea, non è stato sanzionato.

Sul punto, basti considerare il referto dell'Assistente (all. 10), che individua nel Perrazzetti Matteo il soggetto autore delle minacce nei propri confronti al rientro negli spogliatoi, ed il referto del Direttore di Gara (all. 11) che conferma, ampliandole, le espressioni minacciose ed ingiuriose rivolte alla terna arbitrale, e, unitamente al rapporto del Commissario di Campo (all. 16), attribuisce al Perazzetti Emidio i fatti contestati al 47' del secondo tempo.

Tra l'altro, è bene rilevare che la reclamante, sebbene invochi l'ingiustizia della decisione del Giudice Sportivo, chiarisce la portata del gravame chiedendo la riduzione della sanzione ai danni del Perazzetti Emidio, richiesta che, in un certo senso, è incompatibile con l'insinuata – e non verificatasi – sostituzione di persona.

La natura degli addebiti, la reiterazione dei comportamenti ed il ruolo rivestito dai soggetti che se ne sono resi autori che, come più volte affermato, è tale da non poter risentire della vis agonistica della gara, propria del calciatore, fa ritenere congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, anche quanto all'ammenda, peraltro contenuta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana di Città Sant'Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. MENCHINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BORGOROSSO/LAVAGNESE 1919 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

Con atto del 7.4.2011, il calciatore Menchini Stefano interponeva rituale e tempestivo gravame avverso la decisione di cui in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo aveva irrogato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a causa di un atto di condotta violenta perpetrato in danno di un avversario e concretatosi, nella fattispecie, nell' *"aver a gioco fermo, in reazione a condotta violenta di un calciatore avversario, colpito il medesimo con una gomitata allo stomaco"*.

La difesa del ricorrente attraverso memoria defensionale, dopo aver preliminarmente rappresentato il "clima" particolarmente acceso che avrebbe caratterizzato, sin dall'inizio, l'incontro Borgorosso/Lavagnese del 27.3.2011, deduce a difesa del calciatore le pesanti provocazioni subite dal suo diretto avversario, signor Mezzatesta Manuel culminate con uno sputo al viso in reazione al quale, il Menchini avrebbe posto in essere la condotta sanzionata e dallo stesso ammessa.

Detto comportamento sarebbe stato frutto del diritto, costituzionalmente garantito, alla legittima difesa che, a dire del ricorrente, avrebbe rappresentato l'unico atto idoneo a proteggere la propria incolumità fisica considerato il clima intimidatorio sin a quel momento creato dalla squadra avversaria.

Concludeva, in via principale, per l'annullamento della sanzione inflitta ed in subordine per una riduzione ad equità in considerazione delle attenuanti generiche e codificate anche alla luce di precedenti richiamati.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall'arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti la cui antidoverosità appare senz'altro integrata sotto il profilo della violenza e volontarietà.

La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata, quindi, agli accadimenti occorsi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Menchini Stefano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 A.S.D. SAN DONATO PONTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA SAN DONATO PONTINO/COLLEFERRO CALCIO DEL 14.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 27.01.2011)

Con atto, spedito in data 7.3.2011 alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio e, per conoscenza, a quest'ultimo Comitato, la società A.S.D. San Donato Pontino chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla gara San Donato Pontino/Colleferro, disputatasi in data 14.11.2010, preannunciando la propria volontà di proporre *"ulteriore reclamo"* avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 27.1.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S.D. Colleferro Calcio, era stata irrogata alla società, odierna ricorrente, la sanzione della perdita della gara, più sopra menzionata, con il punteggio di 0 a 3.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 7.4.2011, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta sanzione, la società, A.S.D. San Donato Pontino faceva pervenire, in data 14.4.2011, ricorso per revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S..

Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile.

La società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S. (norme applicabili nel giudizio di revocazione in forza del rinvio alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, operato dall'art. 39.3 dello stesso C.G.S.), ad inviare copia della dichiarazione di reclamo, formulata con la richiesta di rilascio copia degli atti ufficiali di gara, alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella società S.S.D. Colferferro Calcio (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CGF del 4.1.2008 – testo della decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 205/CGF).

Al proposito, non possono condividersi le considerazioni, svolte dal difensore della società, odierna ricorrente, nella nota trasmessa in data 14.4.2011, ovvero che il giudizio di revocazione dovrebbe essere distinto in due fasi, la prima avente ad oggetto esclusivamente la valutazione della ammissibilità del mezzo revocatorio, solo all'esito positivo della quale seguirebbe, nel contraddittorio delle parti, il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per darsi luogo alla revocazione della decisione impugnata; trattasi, infatti, di una ricostruzione dell'istituto della revocazione che non trova alcun riscontro nelle disposizioni contenute nell'art. 39 C.G.S.; ed invero, il predetto articolo, laddove prevede che *“L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione”*, non può che essere inteso nel senso che la pronuncia sulla ammissibilità del ricorso per revocazione ha carattere pregiudiziale e, come tale, inibisce a questa Corte di esaminare il merito del ricorso ma non nel senso di una scissione del giudizio in due diverse fasi, la prima delle quali dovrebbe, peraltro, svolgersi, secondo il ragionamento di parte ricorrente, *inaudita altera parte*.

A quanto sopra, si aggiunga che il preannuncio di reclamo è stato erroneamente trasmesso alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio e, per conoscenza, a quest'ultimo Comitato, anziché, come previsto dall'art. 37.1. C.G.S. a questa Corte quale *“organo competente”* a pronunciarsi sul ricorso per revocazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 come sopra proposto dall'A.S.D. San Donato Pontino (Latina).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO SPORTING CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA/HINTERREGGIO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, premesso che la A.S.D. Marsala 1912 ha ritualmente proposto appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che ha inflitto la squalifica del campo per 3 gare da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse e l'ammenda di €3.500,00.

I fatti sanzionati dal Giudice Sportivo sono relativi alla gara ASD Marsala/Hinterreggio del 27.3.2011.

Tanto premesso, la Corte osserva:

gli episodi contestati alla società reclamante, posti a base dei provvedimenti del Giudice di prime cure, risultano incontrovertibilmente provati dalle risultanze dai rapporti del Direttore di gara e dall'assistente arbitrale atti che formano, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S., fonte di prova privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive della società reclamante, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi circa la loro riferibilità ai propri sostenitori e tesserati ed al loro effettivo svolgimento.

La A.S.D. Marsala, infatti, se da un lato ammette il verificarsi di alcuni episodi di nervosismo da parte dei propri tesserati presenti in panchina e dei tifosi in tribuna, dall'altro ne esclude la matrice violenta e minacciosa, giustificando la concitazione degli eventi con la profonda delusione e rabbia per aver perso al 93°, su rigore, una gara valevole per la salvezza.

E nel tentativo di escludere il verificarsi i fatti occorsi, viene allegata una dichiarazione del Commissariato di PS della Questura di Marsala che, per quanto sostiene la reclamante, fornirebbe la prova della inesistenza degli eventi verificatisi in campo. Gli stessi, consistiti nell'apertura di un cancello con conseguenza entrata in campo di alcuni tifosi, del lancio di un seggiolino sulla pista di atletica sono stati descritti in modo chiaro e dettagliato nei rapporti ufficiali di gara che, in maniera lineare e coerente, descrivono l'evoluzione di fatti di natura chiaramente violenta e minacciosa, posti in essere indiscutibilmente dai sostenitori e tesserati della società reclamante.

È bene sin da subito rilevare, conformemente a precedenti pronunce delle Corti di Giustizia Sportiva, che il fatto ritenuto rilevante per l'ordinamento sportivo, ufficialmente oggetto di referto, non può essere considerato non esistente per il solo fatto di non essere stato anche oggetto di annotazione di servizio di PS, perché eventualmente non ritenuto rilevante per l'ordinamento statutario. Pertanto la dichiarazione allegata, allo stato, è del tutto ininfluenza.

In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità, o meno, delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrue sia la squalifica del campo di giuoco che dell'ammenda alla società.

Difatti, il compimento, da parte dei sostenitori della ASD Marsala, di atti violenti e minacciosi nei confronti degli ufficiali di gara e dell'osservatore arbitrale, la necessità di sospendere l'incontro per circa 5 minuti, il tentativo di invasione, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo e l'irrogazione dell'ammenda. E tali sanzioni appaiono tanto più congrue se si considera della recidiva anche specifica per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 42-53-75-97-129 di questa Stagione Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallo Sporting Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S. TAVOLARA CALCIO/SANLURI CALCIO DEL 26.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

Con il gravame in oggetto indicato la società Tavolara chiede la riduzione di 1 giornata del provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Manzo Vincenzo, considerandolo sproporzionato in riferimento al suo comportamento, tenuto conto che la squadra si trovava in svantaggio di una rete, che l'atleta in questione era stato espulso per doppia ammonizione e che la frase da lui pronunciata non era inteso a offendere il direttore di gara.

Sta di fatto, peraltro, che la sanzione in oggetto tiene complessivamente conto anche della predetta espulsione, conseguente a una somma di precedenti ammonizioni nel corso della partita di cui trattasi e come tale già meritevole di una adeguata sanzione. Inoltre risulta dal rapporto arbitrale – che, come è noto, presenta una efficacia privilegiata di prova – che lo stesso Manzo aveva nella occasione in discorso più volte inveito contro il direttore di gara con le parole “*sei un disonesto!*” e non appare possibile considerare non ingiuriose tali reiterate espressioni.

Per le ragioni suddette non si ravvisano nella fattispecie motivi idonei per mitigare la entità del provvedimento impugnato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO DEL 17.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 39 del 30.3.2011)

L'arbitro designato a dirigere la gara Vigolo Marchese/Corte Calcio (Campionato II categoria, Girone B, Emilia Romagna) del 17.2.2011, constatato che l'impianto di illuminazione dell'impianto di gioco non era funzionante, dopo il prescritto tempo di attesa, non dava inizio alla gara.

L'arbitro precisava che gli spogliatoi non avevano né illuminazione né riscaldamento.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 32 del 23.2.2011) infliggeva alla società Vigolo Marchese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Proponeva impugnazione alla Commissione Disciplinare Territoriale la società chiedendo l'annullamento della decisione di I° grado, evidenziando in 13 diversi punti la non imputabilità del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione in capo alla società

La Commissione Disciplinare Territoriale nella riunione del 28.3.2011 rigettava l'impugnazione così confermando la decisione di I° grado.

Ha proposto impugnazione alla "C.A.F." la società Vigolo Marchese, ribadendo il contenuto dell'impugnazione precedentemente proposta alla Commissione Disciplinare Territoriale, evidenziando che la società non fosse gestore dell'impianto sportivo, che il responsabile di detta gestione non aveva mai attivato un contratto con l'ENEL e che quanto refertato dall'arbitro era inveritiero poiché era impossibile accendere l'impianto di illuminazione poiché tutta la struttura sportiva era priva di energia elettrica.

Rileva questa Corte come il ricorso sia inammissibile.

In primo luogo nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esiste un terzo grado di giudizio esaurendosi i rimedi contro provvedimento del Giudice Sportivo con l'impugnazione alla Commissione Territoriale, ed essendo questa Corte competente unicamente competente nelle ipotesi di revocazione ex art. 39 C.G.S..

Affinché possa però invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (*da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009*) che *"la falsa percezione da parte del Giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19.3.2007, n. 1298; Sez. IV, 5.10.2006, n. 5936; 24.3.2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29.11.2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22.11.2005, n. 6485)".

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo alle medesime ragioni dedotte avanti questa Corte.

Essendo pertanto la questione oggetto della presente impugnazione – peraltro indirizzata alla CAF organo peraltro oggi inesistente – già stata esaminata, il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.

Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete